

Il responsabile prevenzione non è il datore

Cassazione

In caso contrario si creano disfunzione organizzativa e colpevole opacità

Luigi Caiazza

In materia di sicurezza sul lavoro, il ruolo consultivo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(Rsp) deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono essere su piani distinti, consultivo l'uno, decisionale l'altro. È tale il principio espresso dalla Corte di cassazione (sentenza 16562/2022), secondo cui il cumulo dei due diversi ruoli – nel caso non previsto (o non consentito) dalla normativa vigente – depone per una colpevole opacità e disfunzione organizzativa.

Su tale convincimento la Corte ha respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna, nei due gradi di giudizio di merito, del responsabile di una società, imputato per l'infortunio mortale occorso a un dipendente durante la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale.

Nel respingere i vari motivi della difesa, la Corte ha individuato nell'imputato, quale soggetto rappresentante legale della società, la figura del datore di lavoro che ha anche avuto sostanzialmente l'esercizio dei poteri decisionali e di spesa, a nulla rile-

vando l'esistenza di una delibera che gli attribuiva solo compiti di ordinaria amministrazione escludendo, implicitamente, l'obbligo di curare la sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, nel caso specifico, le misure mancanti sul piano della sicurezza non richiedevano comunque un impegno straordinario di spesa, ma rientravano nel normale esercizio dei doveri e poteri organizzativi, formativi e di ordinaria vigilanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo